



COMUNICATO UFFICIALE N.196

197/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma l'8 Maggio 2014, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI - Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO; Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Paolo Magrelli Dr.Ermanno MAROTA;Avv.Davide PALLOTTINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Godspower IKECHUKWU NWIGWE/A.S.D.S.C.PALAZZOLO ora A.S.D.SPORT CLUB SIRACUSA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2013 il sig. Godspower IKECHUKWU NWIGWE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SPORT CLUB PALAZZOLO ora A.S.D.SPORT CLUB SIRACUSA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.23.969,03 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.9.204,00 richiedeva la condanna della stessa al pagamento della rimanente somma di €.14.765,03. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti (entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo). Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SPORT CLUB PALAZZOLO ora A.S.D.SPORT CLUB SIRACUSA al pagamento in favore del sig. Godspower IKECHUKWU NWIGWE della somma di €.14.765,03. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Armando IABONI/A.S.D.ISERNIA F.B.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/11/2013 il sig.Armando IABONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate solo per €500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €5.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ISERNIA F.C. al pagamento in favore del sig.Armando IABONI della somma di €5.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Albino FAZIO/A.S.D.ISERNIA F.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/11/2013 il sig.Albino FAZIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ISERNIA F.C. al pagamento in favore del sig.Albino FAZIO della somma di €3.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Luca MIGLIORELLI/A.S.D.BOJANO CALCIO 1962

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/03/2014 il sig.Luca MIGLIORELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.BOJANO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €16.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/2014.

Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.7.111,11 maturata fino al mese di dicembre 2013 in quanto poi svincolato.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Dipartimento Interregionale la Società A.S.D.BOJANO CALCIO è stata dichiarata esclusa da tutti i Campionati con conseguente dichiarazione di inattività (comunicato ufficiale n.108 del 4/04/2014)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Luca MIGLIORELLI nei confronti della Società A.S.D.BOJANO CALCIO per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco FALZARANO/A.S.D.BOJANO CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/03/2014 il sig.Francesco FALZARANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.BOJANO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/2014.

Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.000,00 maturata fino al mese di dicembre 2013 in quanto poi svincolato.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Dipartimento Interregionale la Società A.S.D.BOJANO CALCIO è stata dichiarata esclusa da tutti i Campionati con conseguente dichiarazione di inattività (comunicato ufficiale n.108 del 4/04/2014)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Francesco FALZARANO nei confronti della Società A.S.D.BOJANO CALCIO per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale DI LULLO/A.S.D.BOJANO CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/03/2014 il sig.Pasquale Di LULLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.BOJANO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/2014.

Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.000,00 maturata fino al mese di dicembre 2013 in quanto poi trasferito ad altra Società.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Dipartimento Interregionale la Società A.S.D.BOJANO CALCIO è stata dichiarata esclusa da tutti i Campionati con conseguente dichiarazione di inattività (comunicato ufficiale n.108 del 4/04/2014)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig Pasquale DI LULLO nei confronti della Società A.S.D.BOJANO CALCIO per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Simone FIORINI/S.S.FONDI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/03/2014 il sig.Simone FIORINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.FONDI CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Precisando di aver percepito rate per €400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.000,00.

Si rileva preliminarmente che in data 27/03/2014 il calciatore faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Daniele GIOSUELE/U.S.D.1913 SEREGNO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/01/2014 il sig.Daniele GIOSUELE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D. 1913 SEREGNO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €1.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.200,00,maturata fino a dicembre 2012 in quanto poi trasferito ad altra Società.

Si rileva preliminarmente che in data 16/04/2014 il calciatore faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Davide MICHELONI/A.C.SAMBONIFACESE A.S.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/02/2014 il sig,Davide MICHELONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.SAMBONIFACESE A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14

Si rileva preliminarmente che in data 21/03/2014 la Società faceva pervenire copia della transazione avvenuta a firma del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Agostino SPICUZZA/A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA

Con Racc.A.R. in data 10/02/2014 il sig.Agostino SPICUZZAI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.13.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per €.11.555,52 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.444,48

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegato l'avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte.(così come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Agostino SPICUZZA nei confronti della Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata

11)RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore FALSO/A.S.D.SULMONA 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/03/2014 il sig.Salvatore FALSO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SULMONA 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.17.832,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.3.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.522,80 maturata fino al mese di dicembre 2013, in quanto poi svincolato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SULMONA 1921 al pagamento in favore del sig.Salvatore FALSO della somma di €.3.552,80.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele SCANDURRA/A.S.D.SULMONA 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/02/2014 il sig.Gabriele SCANDURRA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SULMONA 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.10.162,09 maturata fino al mese di dicembre 2013, in quanto poi svincolato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SULMONA 1921 al pagamento in favore del sig.Gabriele SCANDURRA della somma di €.10.162,09.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MOGGIO/A.S.D.SULMONA 1921

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/02/2014 il sig.Antonio MOGGIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SULMONA 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.941,80 maturata fino al mese di dicembre 2013, in quanto poi svincolato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SULMONA 1921 al pagamento in favore del sig.Antonio MOGGIO della somma di €.2.941,80.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo SGAMBATO/A.S.D.DERUTA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/01/2014 il sig.Vincenzo SGAMBATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.DERUTA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.13.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.1.650,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.383,00, maturata fino al mese di Dicembre 2013 in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.DERUTA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Vincenzo SGAMBATO della somma di €.1.383,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Pietro PASTORE/A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/02/2014 il sig.Pietro PASTORE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.12.000,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig.Pietro PASTORE della somma di €.12.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DELLA CALCIATRICE Roberta GIULIANO/A.S.D.NAPOLI C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/02/2014 la sig.na Roberta GIULIANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.NAPOLI C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €1.500,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €3.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.NAPOLI C.F. al pagamento in favore della sig.na Roberta GIULIANO della somma di €3.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 20 Maggio 2014

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D
Rag.Carlo Tavecchio